



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI,
sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione

Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed
elettorale

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 13/EL

Udine, 28 maggio 2019

Al Sindaco del Comune di
PORCIA

e per conoscenza
Alla Prefettura – U.T.G. di
Pordenone

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Servizio finanza locale

oggetto: Elezioni comunali del 26 maggio 2019. Proclamazione degli eletti ed adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale. Nomina della Giunta comunale.

In relazione alle elezioni comunali del 26 maggio scorso, si evidenziano i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti (articolo 72 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Non è più prevista, infatti, la stampa dei manifesti cartacei dei proclamati eletti; si ricorda che lo scrivente Servizio, con e-mail, ha già inviato lo schema dell'avviso da pubblicare all'albo pretorio on line.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sull'argomento, si richiama la precedente circolare n. 2/EL del 25 marzo 2019, nella quale sono state illustrate anche le disposizioni in materia di quote di genere nelle giunte comunali.

A tale proposito, si ricorda nuovamente che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti trova applicazione l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei*

due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Pertanto, la Giunta del Comune in indirizzo dovrà essere così composta:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (N. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
Superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	7+1=8	5	3

Con riferimento al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, si ritiene utile rimandare ai chiarimenti riportati nella circolare di questo Servizio n.18/EL del 30 maggio 2014, che tiene conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e dalla giurisprudenza formatasi sul tema; la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2014/doc_amm_2014_a/index.html.

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (articolo 10, comma 46, che ha introdotto l'articolo 39 bis, della legge regionale 22/2010), è stata inserita la possibilità per il Sindaco di nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto.¹

PRIMA SEDUTA CONSILIARE - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni. La seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza, salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto (articolo 40, comma 5, del d. lgs. 267/2000 e articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2013, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del d. lgs. 267/2000). Procede poi, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

¹ La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193, ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti, se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del d. lgs. 267/2000.

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del d.lgs. 267/2000). Giova ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l'assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell'azione del Sindaco.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale; nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

Inoltre, sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 41, comma 2, del d. lgs. 267/2000).

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO COMUNALE. INDICAZIONI APPLICATIVE

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla norma di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, prevede che i Comuni siano tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La suddetta norma dispone che la relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e prevede altresì che il Sindaco, sulla base delle risultanze della relazione medesima, sussistendone i presupposti, possa ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Si ritiene che l'adempimento della predisposizione della relazione di inizio mandato, rientrando nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, trovi applicazione per gli enti locali della Regione Friuli Venezia, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 *"La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali."*

Si richiama l'attenzione sul fatto che la normativa statale, a differenza che per la relazione di fine mandato, non dispone la trasmissione di questo documento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e non collega alla mancata predisposizione dello stesso una specifica sanzione.

Non risulta inoltre che, al momento, sia stato adottato uno schema tipo per la sua formulazione da parte degli uffici statali. Pertanto, il Comune potrà redigere la relazione di inizio mandato con la modalità che riterrà più opportuna, purché idonea a dare evidenza degli elementi espressamente indicati dall'articolo 4 bis sopracitato.

ALTRI ADEMPIMENTI

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del d. lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti ai consueti numeri telefonici; con riferimento alla relazione di inizio mandato, dovrà invece essere contattato il Servizio finanza locale.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)